

Introduzione

IL DIRITTO COMMERCIALE NEL SISTEMA DEL DIRITTO PRIVATO

Il titolo di questa introduzione si presenta, al contempo, assertivo e problematico.

Da un lato, infatti, ribadisce l'appartenenza del diritto commerciale a quel settore del nostro sistema giuridico che va sotto il nome di *diritto privato* in quanto disciplinante rapporti nei quali i soggetti coinvolti si presentano in posizione di parità, anche se si tratta di soggetti (Stato, enti pubblici, etc.) i quali, *aliunde*, sono dotati di poteri autoritari che consentono loro di *imporre* determinati comportamenti positivi (ordini) o astensivi (divieti) o di pretendere, anche coattivamente, l'adempimento di obblighi non volontariamente assunti.

Ma, dall'altro, racchiude l'interrogativo se, nell'ambito del sistema privatistico, il diritto commerciale si presenti come un microsistema dotato di caratteri diversi da quelli propri delle altre relazioni che possono intercorrere tra soggetti «privati» (nel senso dianzi chiarito).

È il vecchio problema della c.d. *autonomia del diritto commerciale* che, rimasto in sottofondo nel vigore della separazione dei codici (rispettivamente civile e commerciale) anteriore al 1942, è riemerso all'attenzione degli studiosi dopo la c.d. unificazione dei codici di diritto privato, consacrata nella emanazione del codice civile tutt'ora vigente.

Invero, non tanto la presenza, accanto al codice civile di un codice di commercio, quanto la inversione del sistema delle fonti, con la prevalenza degli usi di commercio sulla legge scritta (art. 1) e la minuziosa elencazione di una serie di negozi, denominati *atti di commercio* (art. 8) il cui compimento per «*professione abituale*» era idoneo ad attribuire la qualifica di *commerciante* (art. 3), riconosciuta, altresì, istituzionalmente alle società, per l'appunto, *commerciali*, attribuivano al diritto commerciale un evidente spazio autonomo rispetto al diritto civile, come disciplina dei rapporti interprivati non pertinenti alla produzione o allo scambio di beni o di servizi.

L'unificazione dei codici, negando una disciplina differenziata ai medesimi rapporti secondo la loro pertinenza o meno all'attività commerciale,

non ha soppresso l'autonomia di questa branca del diritto privato, ma ne ha spostato il fulcro *dai singoli atti* in quanto pertinenti alla tipologia indicata nel codice di commercio all'attività commerciale nel suo complesso.

Pervero, anche se il codice attuale non assume quest'ultima, ma il soggetto che l'esercita, come punto di riferimento di una disciplina specifica, tanto che si parla di un passaggio da un sistema *oggettivo* (disciplina degli atti di commercio) ad un sistema *soggettivo* (c.d. *statuto dell'imprenditore*) è innegabile che tale qualifica è attribuita se ed in quanto il soggetto eserciti «*un'attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi*» (art. 2082).

È quindi l'*attività*, che è cosa diversa dalla semplice sommatoria di singoli atti, in quanto idonea a far convergere sul soggetto esercente una serie di rapporti sostanzialmente ripetitivi con il mercato dei fornitori di beni o servizi prodotti o scambiati, a costituire la *ratio* di una disciplina peculiare che non si riscontra nelle altre relazioni interpretate, pur di rilevanza economica.

Disciplina che si articola in quattro aspetti fondamentali, nei quali confluiscono gli interessi sia dell'imprenditore che dei terzi che entrano con lo stesso in relazione e precisamente:

a) un sistema di *pubblicità generale* (*registro delle imprese*) sia dell'imprenditore che di una serie di fatti attinenti all'organizzazione ed alla vita dell'impresa, il quale consente, ove osservato, una opponibilità incondizionata ai terzi e, di contro, ove inosservato, un'opponibilità condizionata alla prova di una *aliunde* conoscenza effettiva;

b) una *documentazione delle operazioni economiche compiute* (*scritture contabili*) che da un lato consente, in caso di crisi, di ricostruire le vicende dell'impresa a tutela dei creditori e, dall'altro, instaura, laddove si interfacci con quella di una controparte imprenditrice, un sistema privilegiato di prova;

c) la possibilità, *in caso di crisi economica irreversibile*, che all'aggressione del patrimonio responsabile ad opera di iniziative scoordinate di singoli creditori si sostituisca una *gestione liquidativa sotto controllo giudiziario* che, da un lato, assicura una paritetica ripartizione tra i creditori del rischio di eventuale incapienza e, dall'altro, evita gli effetti dispersivi di una serie di esecuzioni individuali;

d) la considerazione, che è alla base dell'esecuzione c.d. *concorsuale*, dei creditori come una massa portatrice di un interesse collettivo e non come una sommatoria di soggetti portatori di interessi individuali, considerazione implicante la possibilità di sistemazioni transattive della debitoria subordinate ad un consenso maggioritario vincolante anche per i dissenzienti.

Ulteriore caratteristica della disciplina dell'attività di impresa, rispetto a quella dell'agire privato (anche se economicamente rilevante), è che men-

tre quest'ultimo, in quanto svolgentesi nei confronti di soggetti determinati, è retta dal principio dell'*autonomia*, quella, pur retta dal principio di libertà sia nell'organizzazione che nell'esercizio dell'attività economica, costituzionalmente sancito, subisce una serie di condizionamenti dovuti al fatto che si svolge nell'ambito di un «mercato».

Ne sono esempi, solo per citarne alcuni, la disciplina repressiva della concorrenza sleale, quelle invalidante le condizioni generali di contratto nei confronti dei consumatori, la tipicizzazione delle forme di organizzazione dell'impresa collettiva, la normativa di sicurezza e tutela dell'incolumità dei lavoratori o degli utenti di attività pericolose, la disciplina della tutela ambientale, etc.

Ma la circostanza che il codice unificato disciplini in modo particolare l'attività di impresa non significa che la regolazione dei singoli atti e rapporti che l'imprenditore pone in essere sia totalmente appiattita su quella riferibile ai privati *tout court*: la presenza di un imprenditore come parte necessaria o occasionale di determinati atti o rapporti è sancita con vistose deroghe al diritto comune. Basterà solo ricordare la singolarità della disciplina della circolazione dell'azienda, con il trasferimento dei contratti indipendentemente dal consenso del terzo contraente, l'opponibilità della cessione dei crediti in base alla pubblicità generale, e l'accollo *ex lege* dei debiti risultanti dalle scritture contabili, oppure di quella dei titoli di credito retta da regole opposte alla cessione di diritto comune, o, infine la ultrattività della proposta contrattuale alla morte o incapacità sopraggiunta dell'imprenditore, etc.

Se si aggiunge che l'attività di impresa è il terreno di elezione per la formazione di contratti non contemplati dal codice, ma dotati di una *tipicità sociale*, si comprende come si sia parlato dei *contratti di impresa* come una categoria negoziale autonoma nell'ambito del codice civile.

Infine, va ricordata, pur nel rispetto delle priorità gerarchiche delle fonti, che vede la legge scritta in posizione prioritaria, la presenza di forme di autonomazione, come gli schemi contrattuali tipo, o i codici di comportamento elaborati dalle associazioni imprenditoriali di categoria, etc.

Alla luce di tutte queste caratteristiche l'interrogativo sull'autonomia del diritto commerciale nell'ambito del sistema giuridico privatistico può ricevere ancora una risposta positiva.

Parte Prima

L'IMPRENDITORE

Sommario: *Cap. I.* L'imprenditore in generale. – *Cap. II.* L'imprenditore individuale. – *Cap. III.* Gli elementi di identificazione dell'impresa. – *Cap. IV.* Gli ausiliari dell'imprenditore. – *Cap. V.* L'azienda. – *Cap. VI.* La concorrenza. – *Cap. VII.* La pubblicità. – *Cap. VIII.* I consorzi e le altre forme di integrazione fra imprese.

Capitolo I

L'IMPRENDITORE IN GENERALE

Sommario

1. Impresa ed imprenditore nel sistema del codice civile e nel rapporto con le norme costituzionali. – 2. Nozione economica e nozione giuridica d'impresa. La «realità globale» dell'impresa: imprenditore, attività, azienda. – 3. Gli elementi caratterizzanti l'impresa: A) L'attività economica. L'impresa illecita. – 3.1. B) L'organizzazione. Impresa e lavoro autonomo. – 3.2. C) La professionalità. L'impresa occasionale. – 4. Scopo di lucro, economicità e produttività. – 5. L'impresa come comunità di lavoro. – 6. L'imputazione dell'attività d'impresa. Il problema dell'imprenditore occulto. – 6.1. L'imputazione dell'attività d'impresa, con riferimento alla «veste» esterna del soggetto che la esercita: gli statuti dell'imprenditore. L'impresa senza imprenditore. – 6.2. L'imputazione dell'attività d'impresa e la pluralità di attività d'impresa e di imprese. Gruppo di imprese e «impresa di gruppo». – 7. Le distinzioni normative nell'ambito della categoria «imprenditori». Generalità. – 7.1. ... con riguardo all'attività esercitata. L'impresa agricola e la sua identificazione. Le attività agricole principali. – 7.1.1. Le attività agricole per connessione. – 7.1.2. Attività agricole e società. – 7.1.3. Lo statuto dell'imprenditore agricolo. – 7.1.4. L'imprenditore ittico. – 7.1.5. L'agriturismo. – 7.2. L'impresa commerciale e la sua identificazione. – 7.2.1. Lo statuto dell'imprenditore commerciale. – 7.2.1.1. La rilevazione della situazione patrimoniale: scritture contabili e bilancio. – 7.2.1.2. Le scritture contabili. – 7.3. Il problema dell'impresa civile. – 8. Le classificazioni degli imprenditori con riferimento alle dimensioni. Il piccolo imprenditore. – 9. L'impresa artigiana. – 10. Le classificazioni degli imprenditori relative al soggetto esercente l'impresa. Imprenditore individuale e imprenditore collettivo. Rinvio. – 10.1. Imprenditore privato e imprenditore pubblico. – 11. L'impresa sociale. – 12. I patti di famiglia.

1. Impresa ed imprenditore nel sistema del codice civile e nel rapporto con le norme costituzionali

Il codice civile qualifica imprenditore «**chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi**» (art. 2082).

Prima di passare all'analisi di questa definizione e innanzi tutto del rapporto che corre tra impresa e imprenditore, appare utile ed opportuno ribadire che gli istituti appena menzionati rappresentano l'archittrave di

tutto il diritto commerciale: se questo aspetto di centralità risalta con maggiore evidenza nei settori delle «società» e del «fallimento» – si ricordi che la società è la forma privilegiata di esercizio dell'impresa in forma collettiva e che presupposto soggettivo delle procedure concorsuali è la qualità di imprenditore commerciale –, non è men vero che anche nel settore dei «contratti» la partecipazione dell'imprenditore in qualità di parte contraente – come risulterà evidente nella parte IV – costituisce ormai la costante di quasi tutti i contratti nominati e della totalità di quei nuovi contratti che non hanno ancora ricevuto le stimmate della tipicità legale. E ciò vale anche con riferimento al settore dei titoli di credito, se è vero che i cc.dd. titoli cambiari – cambiali ed assegni – pur non presupponendo che soggetto emittente o prenditore sia necessariamente un imprenditore costituiscono, tuttavia, uno strumento di lavoro proprio degli imprenditori, e che altre specie di titoli di credito – si allude soprattutto ai titoli causali come polizze di carico, fedi di deposito e note di pegno – possono essere emessi solo da soggetti che siano imprenditori – rispettivamente vettori marittimi, magazzini generali –.

D'altronde, l'importanza di questi istituti è fatta palese anche dal rilievo che la Costituzione ha dato loro. Basti pensare, al riguardo, all'art. 41, che indica i caratteri e le finalità dell'attività economica, la quale nella maggior parte dei casi è organizzata ad impresa ed è quindi attività d'impresa: da un lato, sancendo che *l'iniziativa economica è libera* e, dall'altro, proclamando che *essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana*.

In verità, per comprendere ancor meglio quanto il concetto di imprenditore e di impresa siano centrali nell'economia di uno Stato moderno e industrializzato, si può aggiungere che, a ben riflettere, è tutto il Titolo della Costituzione dedicato ai «Rapporti economici» che in modo più o meno diretto riguarda l'impresa: essa, infatti, per quanto considerata, oltre che nell'art. 41, solo negli artt. 43, 45, **comma 1°**, 46, costituisce il presupposto anche delle altre norme comprese nel titolo citato, ed in particolare di quelle dettate negli artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 in materia di tutela del lavoratore, se è vero che proprio l'impresa si pone come l'ambito esplicativo di elezione dei rapporti di lavoro. Senza tacere, infine, che riferimenti all'impresa possono cogliersi anche nell'art. 42 e nell'art. 47.

Su tale sfondo, la norma costituzionale più direttamente collegata alla figura dell'imprenditore e dell'impresa è, comunque, quella dell'art. 41, e non solo perché sancisce la libertà della iniziativa economica e la finalizzazione di questa all'utilità sociale, ma perché da questi due principi possono ricavarsi alcuni corollari assai importanti:

a) in primo luogo, **la libertà di iniziativa economica** genera a sua volta le quattro libertà: (i) di intraprendere l'attività d'impresa (ii) di svolgerla senza condizionamenti e (iii) di cessarla senza interferenze, nonché (iv)

la libertà di concorrenza, e a tale scopo è stata istituita nel 1990 un'autorità con il compito di vigilare che il principio non venga violato attraverso la costituzione di monopoli di fatto, intese, concentrazioni, abuso di posizione dominante e via discorrendo;

b) in secondo luogo, se è vero che i precetti secondo i quali l'attività non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità della persona umana contengono limiti alla libertà di iniziativa economica, è anche vero che tali precetti devono essere considerati, al tempo stesso, indicatori di rotta che il Costituente ha voluto dare al legislatore ordinario e, quindi, anche alle imprese, proprio perché queste non possono rinunciare a farsi carico di una serie di problemi che riguardano la comunità in cui operano e che il più delle volte nascono in conseguenza del loro agire;

c) da ultimo, il comma terzo profila l'adozione di interventi pubblici di programmazione e controllo tesi a far sì che **l'attività economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata a fini sociali**: e deve ricordarsi che la fine degli anni Settanta ha visto un tentativo da parte dello Stato, poi risoltosi in un fallimento, di avviare, sulla base di questa norma, una programmazione economica generale, a carattere ovviamente orientativo.

2. Nozione economica e nozione giuridica d'impresa. La «realità globale» dell'impresa: imprenditore, attività, azienda

È affermazione corrente tra i cultori del diritto commerciale che il concetto di imprenditore è, prima ancora che un concetto giuridico, un concetto economico, individuante uno dei vari soggetti che, nell'ambito della comunità, concorrono alla organizzazione della produzione e conseguentemente alla distribuzione della ricchezza.

L'art. 2082 – riportato nel precedente paragrafo – definisce l'imprenditore e non l'impresa, ma – come si desume chiaramente dalla lettera della norma – l'imprenditore è individuato in funzione (dell'esercizio) dell'impresa, ragion per cui la definizione generale dell'imprenditore è anche, e anzitutto, definizione generale dell'impresa.

Secondo una concezione dottrinale assai accreditata, d'altra parte, l'impresa è una fattispecie produttiva di effetti giuridici e questa qualificazione basta per riconoscere ad essa «il carattere di nozione originaria e di nozione primaria rispetto a quella di imprenditore», che «esprime e sintetizza in una qualifica soggettiva (alcuni di) quegli effetti» (Oppo).

Dalla norma definitoria contenuta nel codice civile che – come si è già notato nel paragrafo precedente – riflette quasi specularmente il concetto economico di impresa si diparte una disciplina puntuale dei vari profili in

cui l'impresa si articola, senza che di ciò risenta l'unitarietà concettuale della fattispecie giuridica in discorso.

Anzi, occorre dire che quella che viene denominata la «realità globale» dell'impresa che risulta dall'unione degli aspetti *soggettivi* – **l'imprenditore come soggetto** –, *funzionali* – **l'impresa come attività economica** –, *oggettivi* – **l'azienda come complesso di beni per l'attuazione della funzione**, e cioè per l'esercizio dell'impresa secondo la disposizione dell'art. 2555 –, riceve un supporto normativo in quella parte della disciplina che regola i momenti fondamentali della vita di un'impresa, come:

a) la *nascita* e la *morte*: si tenga conto che **la qualità di imprenditore individuale si acquista in conseguenza dell'esercizio di fatto dell'attività attraverso l'utilizzazione del complesso di beni e di uomini** e che **la stessa qualità si perde non solo per effetto di una determinazione volitiva dell'imprenditore ma anche e soprattutto in conseguenza della effettiva dissoluzione del patrimonio aziendale** (più ampiamente, § 2, cap. II di questa parte);

b) la *vita dell'impresa nel mondo esterno*: si tenga conto che l'impresa ha un proprio nome – la **ditta** (v. parte I, cap. I) – e una serie di altri segni che identificano la sede – **l'insegna** (v. parte I, cap. III) – e il risultato dell'attività – il **marchio** (v. parte I, cap. III) –;

c) la *sostituzione del soggetto imprenditore nell'esercizio dell'attività e l'attribuzione coattiva o volontaria del potere ad altri soggetti*: si tenga presente che l'imprenditore può delegare ad ausiliari – ad esempio, **l'istitutore** (v. parte I, cap. IV) – l'esercizio dell'attività e che nella procedura fallimentare l'imprenditore fallito viene privato del potere di gestire l'impresa (v. parte VI).

È poi naturale, senza che ciò incida, però, più di tanto sulla unitarietà del concetto di impresa, che in rapporto alle **dimensioni** o alla **natura dell'attività esercitata** l'impresa possa essere destinataria di statuti normativi differenziati: si pensi alla disciplina della rappresentanza, della contabilità, delle procedure concorsuali, al regime delle incentivazioni e delle autorizzazioni amministrative nonché alla disciplina relativa alla organizzazione del lavoro (statuto dei lavoratori in particolare).

3. *Gli elementi caratterizzanti l'impresa: A) L'attività economica. L'impresa illecita*

L'analisi dell'art. 2082, innanzi riportato, esige che la definizione colà contenuta venga scomposta nei seguenti elementi caratterizzanti:

A) *l'attività economica*. Costituisce la vera novità del codice civile del

1942 rispetto all'abrogato codice di commercio del 1882, che prendeva in considerazione gli atti di commercio, isolatamente considerati ed anzi singolarmente indicati dall'art. 3, anche a prescindere da una funzione economica comune: tant'è che l'impresa costituiva essa stessa un atto di commercio al pari di un contratto o di un titolo di credito.

Nell'impostazione del codice civile, invece, l'impresa viene in evidenza appunto quale **attività** e quindi – così come anche il linguaggio comune insegna – quale **serie di atti finalizzati ad un medesimo scopo ultimo**. Né rileva la qualificazione della stessa attività in ragione dell'oggetto, posto che – lo si vedrà in seguito – la «commercialità» costituisce un possibile, ma non necessario, carattere della stessa, la quale può assumere carattere «agricolo» ovvero, per quanti ammettano tale ipotesi, «civile».

In definitiva, ogni atto che l'imprenditore compie serve all'esercizio dell'impresa e, più in particolare, a realizzare la produzione o lo scambio di uno o più beni, di uno o più servizi determinati: nel che si concreta il carattere «economico» dell'attività, pleonasticamente ribadito – almeno secondo una buona parte della dottrina, ché altri autori ritengono, invece, di aggiungere al carattere della «economicità» il carattere della «produttività» – con la locuzione «al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi», contenuta nella parte finale dell'art. 2082.

Il passaggio dal sistema degli atti di commercio al sistema dell'attività è tutt'altro che scevro di conseguenze pratiche.

In primo luogo, occorre ribadire che *l'attività deve potersi far risalire alla volontà del soggetto*. Questa precisazione, che sarebbe stata superflua permanendo il sistema degli atti di commercio perché l'atto giuridico è di per sé stesso un fatto giuridico volontario, assume invece importanza se riferita all'attività. Non a caso, infatti, la dottrina si è domandata se l'**attività** dovesse considerarsi un **fatto** ovvero un **atto**; ma, anche optandosi per quest'ultimo inquadramento, mai l'attività d'impresa – e la precisazione è nient'affatto superflua – potrebbe considerarsi come negozio giuridico o come comportamento i cui effetti siano determinati o «diretti» dalla volontà dell'agente o modellati in funzione di essa, assai opportunamente precisandosi che «alla fattispecie è essenziale se non la volontà degli effetti, la volontarietà del comportamento, all'origine e nel suo carattere durevole», perché, da questo punto di vista, l'impresa è certamente manifestazione di iniziativa la cui «libertà» è consacrata nell'art. 41 Cost. (cfr. § 1). E la conseguenza di questa affermazione è importante: l'impresa non può essere «imposta» se non violando la norma costituzionale ora invocata, e non lo può essere né in ordine al momento della costituzione né in ordine a quello della continuazione, né in ordine alla cessazione se non nei casi determinati dalla legge, con le modalità da questa stabilite e sempre per cause compatibili col principio di libertà.

La seconda conseguenza rende ancora più netta la giustapposizione tra vecchio e nuovo sistema, ove si consideri che nell'ambito di un'attività

assolutamente lecita l'imprenditore può porre in essere singoli atti illeciti e che, al contrario, nell'ambito di un'attività illecita – si pensi all'esercizio di una casa di meretricio o all'attività di contrabbando di armi, che sono attività naturalmente di impresa, indipendentemente dall'opinione che si abbia in ordine all'ammissibilità dell'*impresa illecita* – è plausibile il compimento di atti perfettamente leciti, come ad esempio – fatta salva la ricorrenza dell'ipotesi contemplata nell'art. 1345 c.c. – la stipulazione di un contratto di locazione per la sede dell'attività.

Il discorso sull'**impresa illecita** assume connotati di grande delicatezza. Nella disputa tra coloro i quali respingono decisamente la plausibilità di un'impresa illecita e coloro i quali l'ammettono preferendo porre l'accento sul profilo ontologico, si inseriscono quegli autori i quali preliminarmente distinguono l'ipotesi in cui *illecita è l'attività come tale* – valgano gli esempi appena fatti – dall'ipotesi in cui *l'illiceità riguarda solo le modalità di svolgimento di un'attività lecita*, come, ad esempio, l'attività svolta in situazione di incompatibilità – l'impiegato dello Stato che svolge attività d'impresa – o in assenza delle prescritte autorizzazioni. Nel primo caso, non potendosi invocare le sanzioni dell'inesistenza o della nullità che sono riservate agli atti negoziali, la sanzione può consistere nella non invocabilità della disciplina dell'impresa da chi è autore e partecipe dell'illecito: in altri termini, tutto ciò che fa parte dello statuto dell'imprenditore in termini di diritti – ad esempio, azioni di concorrenza sleale contro altri imprenditori, modalità processuali di produzione dei libri contabili –, ma anche di soggezioni – ad esempio, procedure concorsuali – non sarà applicabile a chi esercita l'impresa illecita ovvero a chi entrando in contatto con lui è consapevole dell'illiceità. Nelle ipotesi del secondo tipo, invece, si tratterà di valutare di volta in volta, attesa la liceità intrinseca dell'attività, se l'atto singolo debba o no essere colpito dalla sanzione della nullità.

3.1. B) *L'organizzazione. Impresa e lavoro autonomo*

L'attività deve essere «**organizzata**».

Lo proclama il legislatore nel più volte richiamato art. 2082, ma lo ripete – sempre nella prospettiva di indicare un attributo necessario dell'attività – negli artt.: a) 2083, che definisce il piccolo imprenditore; b) 1655, che dà la nozione di uno dei classici contratti d'impresa, qual è l'appalto; c) 2070, comma 3°, che dispone l'applicazione dei contratti collettivi a chi eserciti, anche se non professionalmente, un'attività organizzata; d) 2238, che prevede l'applicazione delle norme in tema di impresa all'esercizio delle professioni intellettuali, quando costituenti «elemento di un'attività organizzata in forma di impresa». La medesima espressione viene altresì usata, con riferimento ai «beni», nell'art. 2555 che definisce l'azienda.

L'elencazione delle norme, appena fatta, dà l'idea dell'importanza che la legge attribuisce a questo attributo dell'attività, essenziale per ogni tipo di impresa, quali che ne siano la dimensione e l'oggetto, e carattere marcante, del resto, anche della nozione economica di impresa: per produrre o per scambiare beni e servizi – lo sanno e lo capiscono tutti – occorrono mezzi patrimoniali da impiegare e uomini che lavorano; e l'imprenditore coordina – appunto «organizza» – questi che sono i fattori della produzione, e cioè **capitale – proprio o altrui – e lavoro**.

Secondo l'opinione prevalente, l'organizzazione serve, in primo luogo, a individuare il confine tra le attività produttive che, in quanto «organizzate», assumono il carattere di impresa e quelle attività le quali, pur essendo dirette a produrre beni o servizi, non assumono carattere di impresa proprio perché non sono organizzate, come ad esempio il **lavoro autonomo**: anche il libero professionista produce con la sua attività un servizio – la difesa dell'imputato, il consulto medico –, ma nessuno si sognerà di definirlo per tale motivo un imprenditore, a meno che egli non eserciti la professione con un'organizzazione di mezzi e di personale che in nulla si discosti da quella di un'impresa; ma quest'ultima conclusione è discussa, perché alcuni autori ritengono che sia stato il legislatore, attraverso l'art. 2238, ad estraniare per definizione dall'attività di impresa le **professioni cc.dd. liberali** per il particolare prestigio che esse hanno e in considerazione del loro rilievo non solo «economico». Il tema relativo al rapporto tra professioni intellettuali e impresa, invero, assume particolare rilievo con riferimento alla fattispecie delle società tra professionisti e, pertanto, sullo stesso si tornerà più ampiamente innanzi, nel quadro della trattazione relativa a queste ultime.

Bisogna precisare, ancora, che l'organizzazione deve rivolgersi al mondo esterno – si parla, a questo proposito, di **eterorganizzazione** – e l'attività dev'essere rivolta al mercato: non potrà, perciò, considerarsi imprenditore il portabagagli che pur esercita un'attività economica, né, soprattutto dal secondo punto di vista, potrà considerarsi imprenditore agricolo il contadino che produce solo il necessario per sé e per la propria famiglia.

Se queste sono le conclusioni della dottrina prevalente, v'è, peraltro, da registrare l'opinione contraria di chi ritiene che la presenza di un'organizzazione intermediatrice fra quanti hanno lavoro e capitale da offrire – gli imprenditori – e quanti domandano determinati beni o servizi – i consumatori – non costituisca più carattere distintivo ed esclusivo dell'impresa, nel senso che, non essendo normativamente precisato il livello minimo dell'organizzazione imprenditoriale le differenze fra imprenditore e lavoratore autonomo si fanno irrilevanti, perché pure quest'ultimo organizza il proprio lavoro e impiega capitali sia pure modesti; e ciò vuol dire quindi che «organizza» anche chi «si organizza» – la c.d. **autorganizzazione** – e chi programma la propria attività di lavoro: ra-

gion per cui l'organizzazione tende a divenire un tutt'uno con la professionalità.

A ben riflettere, ipotizzare nel lavoratore autonomo l'esplicazione delle energie lavorative «allo stato puro» e cioè senza il benché minimo impiego di mezzi – il portabagagli, cui si è appena accennato, ha comunque bisogno di una cinghia o di un carrello – appare ipotesi solo teorica.

Deve, poi, considerarsi che nel lavoro autonomo l'altro fattore della produzione – e cioè il lavoro altrui – viene punto o poco considerato. Se si comparano, infatti, da un lato, il dettato della norma che definisce il piccolo imprenditore – e cioè l'art. 2083 – e, dall'altro, il dettato della norma che disciplina l'esecuzione dell'opera da parte del professionista intellettuale – e cioè l'art. 2232 –, ci si accorgerà che l'art. 2232 stabilisce in prima battuta che «il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto», anche se poi non esclude che egli possa valersi, sotto la propria direzione, di sostituti od ausiliari, ove ciò non sia escluso dagli usi o dalla natura della prestazione; mentre la norma sul piccolo imprenditore parla di «attività organizzata», oltre che con il lavoro proprio, anche con quello altrui, pur se prevalentemente familiare.

Conclusivamente, non potendosi assolutamente ignorare una distinzione che il legislatore comunque fa – e cioè quella fra imprenditore e lavoratore autonomo –, si può scrivere che vi «è lavoro autonomo anche e finché l'uso di mezzi o strumenti materiali serve all'esplicazione dell'attività di lavoro del soggetto e non configura una «produttività» che ecceda quella del lavoro individuale; vi è impresa quando quel livello è superato, appunto come risultato del concorso determinante e qualificante anche di altri fattori, quale che sia poi il rapporto tra di essi e il rapporto fra essi e l'attività di lavoro del soggetto».

3.2. C) La professionalità. L'impresa occasionale

Il terzo fra gli elementi distintivi dell'impresa è la **professionalità**, requisito che più di altri caratterizza il passaggio dal sistema dell'impresa come «atto di commercio», proprio del codice di commercio del 1882, al sistema dell'impresa come «attività»; e attività in tanto nel nostro caso ha un senso, in quanto stia ad indicare la reiterazione di atti ontologicamente distinti, ma teleologicamente accomunati in senso obiettivo: nel senso, cioè, che il *fine comune* è *l'esercizio dell'impresa e non l'intento dell'imprenditore, e meno che mai l'intento lucrativo*.

In tal senso, perché si abbia impresa non occorre solo che vi sia un'attività economica e che questa sia organizzata, ma è necessario che l'imprenditore la eserciti **professionalmente**: questo avverbio sta ad indicare *abitualità*, ma non vuol significare *permanenza* – l'idea della perpetuità, anche potenziale, è estranea a qualunque valutazione di comportamenti

umani –, né *esclusività*, né *prevalenza* nell'esercizio. Alla stregua di tali precisazioni, in quanto implicano un esercizio sistematico, per quanto periodico, dell'attività, sono imprese quelle *stagionali*, come, ad esempio, gli stabilimenti balneari e, quando la lavorazione seguiva i ritmi naturali della fruttificazione, le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli, o imprese conserviere che dir si voglia.

Per converso, non può parlarsi di impresa in relazione ad un'attività economica svolta *occasionalmente*. Dunque, non dovrebbe farsi rientrare nel paradigma delineato dall'art. 2082 la fattispecie della c.d. **impresa occasionale**, che si concreta in un'attività cui difetta il requisito della professionalità, per essere la stessa non destinata a protrarsi con sistematicità nel tempo. Ciò posto, la destinazione dell'attività a durare nel tempo dev'essere rilevabile oggettivamente e non desumendola dalle intenzioni del soggetto, sulla base di indici e criteri rivelatori fra i quali assume una particolare affidabilità, anche se non sempre è di per sé solo sufficiente, il dato della stabilità della organizzazione: e mentre, a questa stregua, è sicuramente impresa occasionale quella del professionista che – è l'esempio che Alessandro Graziani faceva a lezione –, avendo del danaro da investire, abbia costruito un edificio per civili abitazioni rivendendo poi a terzi alcuni appartamenti, dovrebbe essere considerata impresa non occasionale, e quindi vera e propria impresa, quella costituita per l'unico fine della costruzione di una grande diga che, richiedendo un periodo di tempo pluriennale, esige una organizzazione stabile e destinata a durare nel tempo.

Si può forse concludere sul punto scrivendo che la **valutazione relativa all'esistenza della professionalità non può andar mai disgiunta da una coeva valutazione dei dati relativi alla organizzazione**.

4. *Scopo di lucro, economicità e produttività*

Si è appena scritto che il fine comune che lega gli atti dell'imprenditore e quindi l'attività è l'esercizio dell'impresa e non l'intento dell'imprenditore, e meno che mai l'intento lucrativo.

Si tratta ora di procedere ad una prima delibazione del quesito se sia essenziale per qualificare un soggetto come imprenditore il fine di lucro, oggi considerato come un elemento componente della «professionalità».

Il quesito si è posto essenzialmente per l'imprenditore individuale, rientrando lo scopo di guadagno addirittura nella causa del contratto che dà vita alle cc.dd. società lucrative (leggi l'art. 2247).

Orbene, nessuno si sognerebbe di negare che chi esercita un'attività d'impresa lo fa per ricavarne un guadagno, ma nel nostro caso il tema è diverso, perché si tratta di stabilire se lo scopo di lucro entri a far parte

degli elementi costitutivi dell'istituto in esame e quindi se, mancando esso per ragioni obiettive, vi sia o no impresa. È o non è, ad esempio, imprenditore la società cooperativa, il cui scopo istituzionale è quello mutualistico e non quello lucrativo ovvero il ristorante che, senza dichiararlo, fornisce i pasti al prezzo di costo? La risposta positiva, nell'uno come nell'altro esempio, non può essere revocata in dubbio, mentre non può essere considerato imprenditore il ristorante che eroga i pasti gratuitamente o ad un prezzo inferiore al prezzo di costo. Può, infatti, scriversi che non si discute più se lo scopo di lucro sia elemento costitutivo della nozione di impresa. Relegata sul fondo della scena la tesi che vedeva nel testo dell'art. 2082 un pleonasma e precisamente nell'espressione «per la produzione e lo scambio di beni o servizi» la ripetizione in chiaro dell'aggettivo «economica», e identificate invece nell'«economicità» e nella «produttività» i due caratteri fondamentali dell'attività, derivanti rispettivamente dall'aggettivo e dalla perifrasi, il problema dello scopo di lucro ha finito di essere un problema: l'**economicità** ha, infatti, recuperato un suo ruolo proprio perché in una definizione come quella dell'art. 2082, formulata in termini soggettivi, tale requisito non può che riferirsi all'azione del soggetto e al risultato economico di tale azione; e ciò non significa dar rilevanza ad un intento del soggetto, quale può essere, ad esempio, considerato il perseguimento di uno scopo di lucro, bensì «controllare pur sempre un carattere oggettivo dell'attività e il suo meccanismo» di funzionamento, il quale «deve essere, meglio che 'astrattamente lucrativo', 'remunerativo', capace cioè di compensare i costi e dunque i fattori di produzione: per dirla con il linguaggio degli aziendalisti, copertura dei costi con i ricavi ed autosufficienza economica, ché se i beni venissero prodotti e poi erogati gratuitamente o ad un prezzo chiaramente politico non saremmo più in presenza di un'impresa». In altri termini, la medesima fattispecie – ad esempio, istituto di istruzione per disabili o mensa per indigenti – potrà o no essere considerata un'impresa, ad onta del fine ideale, a seconda che l'attività sarà o no esercitata con metodo economico, e cioè coprendo i costi con i ricavi.

Accanto alla economicità, altro carattere dell'attività è quello della **produttività**, ricavabile dall'espressione finale dell'art. 2082. In tal senso, si può scrivere che per qualificare un'attività come produttiva sono irrilevanti sia il tipo e la natura dei beni o dei servizi prodotti o scambiati, sia il tipo di bisogni che beni o servizi sono destinati a soddisfare: ed esaminando la giurisprudenza può rilevarsi che, sempre che ricorrano i requisiti legali della professionalità e dell'organizzazione, costituisce attività d'impresa anche la produzione di servizi di carattere assistenziale o sanitario – ad esempio, case di cura – ovvero culturale – ad esempio, istituti di istruzione privata –.

5. *L'impresa come comunità di lavoro*

L'impresa non è soltanto esercizio di attività economica professionalmente organizzata, ma è anche una **comunità di lavoratori** – subordinati e parasubordinati –, con il compito di assecondare un precetto ricorrente in tutta la nostra Costituzione – si potrebbe dire, l'*humus* stesso di essa –, e segnatamente negli artt. 1, 3 (comma 2°), 4, 35, 36, 37, 38 e 43, e ancor più specificamente, per quanto concerne il fine che questo paragrafo si propone, nell'art. 46. Non appare certo possibile esaminare singolarmente in questa sede ciascuna delle norme costituzionali appena richiamate. È, però, utile esporre brevemente i principi che dal loro complesso possono ricavarsi ed ai quali deve uniformarsi l'imprenditore come capo dell'impresa: 1) il richiamo al lavoro non può considerarsi fine a se stesso, ché, come indica l'art. 4 Cost. in termini non di dovere dell'imprenditore ma addirittura di dovere per i cittadini, ogni attività o funzione lavorativa «deve concorrere al progresso materiale e spirituale della società»; 2) fa eco a questo principio quello stabilito nell'art. 46, il quale finalizza alla «elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione», il diritto dei lavoratori «a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende»; 3) fatto salvo il principio della libertà di iniziativa economica, l'attività imprenditoriale «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», secondo quanto stabilisce l'art. 41, comma 2°, Cost.

D'altronde, il richiamo all'impresa come comunità di lavoratori appare giustificato anche sul piano della normazione ordinaria e non solo per l'esistenza delle indicate disposizioni costituzionali, perché l'imprenditore, per produrre e per scambiare, organizza anche il lavoro umano ed ha diritto alla prestazione lavorativa delle persone che assume alle sue dipendenze. Di questo profilo v'è eco consistente in alcune norme del codice civile: non tanto in quelle riguardanti i «collaboratori dell'imprenditore» (artt. 2094 e 2095) o il «rapporto di lavoro» (artt. 2096 ss.), quanto in alcune disposizioni dettate proprio nella Sezione I («Dell'imprenditore»), del Capo I («Dell'impresa in generale») del Titolo II («Del lavoro dell'impresa»): ad esempio, l'art. 2086 stabilisce che **«l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori»** e l'art. 2087, a tenore del quale **«l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»**. Né meno importante è l'art. 2112, comma 1°, il quale dispone, vietando le deroghe peraltro ammesse dall'art. 2558 c.c., che **«in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano»**.

Dal corposo complesso normativo esposto e dall'esame dei principi da esso ricavabili, sembra uscire rafforzata quella opinione, secondo la quale quella del Costituente appare una scelta di temperamento dei vari interessi in gioco – comunità, imprenditore, lavoratori –, che è di ordine sostanziale e non appostazione di mera regola procedimentale. Ma è anche chiaro che la considerazione dell'impresa come «comunità di lavoratori» implica la delibazione di un problema importante quale è quello del «governo dell'impresa» e il conseguente esame comparativo di due norme, peraltro già ricordate, quali sono quelle contenute nei citati artt. 2086 c.c. e 46 Cost., rispettivamente statuenti che l'imprenditore è il capo dell'impresa e che i lavoratori hanno il diritto di partecipare alla «gestione delle aziende».

La disposizione costituzionale appena richiamata, peraltro, non ha ricevuto nel nostro ordinamento alcuna traduzione normativa in legge ordinaria a differenza di quanto è avvenuto, ad esempio, in Germania, dove la c.d. *betriebliche Mitbestimmung* (cogestione aziendale) trova attuazione addirittura in uno degli organi della società per azioni, qual è il consiglio di sorveglianza. E proprio la mancanza di leggi ordinarie nella materia del governo delle imprese ha fatto sì che si instaurassero prassi sostitutive rispetto alle forme ipotizzate dal Costituente, come, ad esempio, la consultazione tra governo delle imprese e sindacati dei lavoratori, la contrattazione integrativa (dei contratti collettivi) aziendale e via discorrendo.

6. *L'imputazione dell'attività d'impresa. Il problema dell'imprenditore occulto*

In mancanza di specifiche indicazioni normative, quello relativo all'individuazione del criterio da adottare per l'imputazione dell'attività d'impresa ha costituito uno dei più rilevanti nodi posti dalla disciplina del codice civile del 1942. E ciò, perché con l'introduzione di tale disciplina e con il superamento del sistema previgente, basato sugli «atti di commercio», è venuta in questione la possibilità di ritenere applicabile con riferimento ad un'attività, quale l'impresa è, il principio generale valido con riguardo agli atti giuridici, secondo il quale essi devono essere imputati a colui – si tratti di persona fisica o diverso soggetto di diritto – nel cui nome essi sono compiuti.

In verità, se si guarda alla fisiologia delle relazioni economiche, non è dubbio che l'attività d'impresa vada imputata, con le (eventuali) responsabilità che ne discendono, secondo il criterio della **spendita del nome**: così che, in altre parole, il **rischio di impresa va a ricadere sulla persona nel cui nome gli atti d'impresa vengono posti in essere e l'attività d'impresa viene esercitata**.

Ma può accadere che colui che è il vero «padrone» dell'impresa e quindi ne definisce le strategie e ne finanzia l'esercizio, beneficiando poi dei relativi risultati, non possa o non voglia manifestarsi al mondo esterno nelle vesti di imprenditore, perché, ad esempio, gli è interdetto l'esercizio di un'attività imprenditoriale – si pensi agli impiegati statali – o perché non intende rischiare il proprio danaro. Questi può, perciò, decidere di servirsi di un prestanome o costituire una società di comodo nelle forme della società per azioni o a responsabilità limitata, che, pur eseguendo direttive ed impiegando mezzi e risorse messigli a disposizione da altri, «appaia» appunto ai terzi come l'imprenditore, trattando con i clienti e con i fornitori, intrattenendo rapporti con le banche e così via.

In siffatta ipotesi non vi è coincidenza fra l'effettivo portatore degli interessi connessi all'impresa, che resta dietro le quinte, e chi invece calca la scena recitando la parte dell'imprenditore, il più delle volte non mettendo a repentaglio proprie risorse patrimoniali: si pensi alla persona fisica nullatenente o alla società con capitale irrisorio. Si pone, quindi, il problema di stabilire quale dei due soggetti sia destinatario della disciplina in tema di impresa e debba quindi essere chiamato a rispondere dell'attività nei confronti dei creditori e, più in generale, dei terzi: insomma, la responsabilità per le obbligazioni assunte dall'impresa deve appuntarsi sull'*imprenditore occulto*, vero *dominus* dell'attività, o sull'*imprenditore palese*, puro e semplice interprete ed esecutore di scelte imprenditoriali altrui?

Applicando il criterio – del resto, postulato dalla maggioranza degli interpreti – della **spendita del nome**, la risposta obbligata è nel senso dell'attribuzione della qualità di imprenditore esclusivamente a chi appare all'esterno come tale e su di lui, conseguentemente, ricade il rischio d'impresa.

Questa tesi troverebbe giustificazione e sul piano normativo e sul piano di un criterio di giustizia sostanziale. Dal primo punto di vista, infatti, se pure si scoprisse l'esistenza di un accordo regolante i rapporti tra l'imprenditore occulto e l'imprenditore palese, ai sensi dell'art. 1705 c.c. tale accordo dovrebbe essere considerato alla stregua di un mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che il mandatario che agisce in proprio nome – e dunque l'*imprenditore palese* – «acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato», mentre, per altro verso «i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante». Da un punto di vista di giustizia sostanziale, poi, tale soluzione farebbe salvo il principio per cui i terzi devono imputare solo a se stessi di non aver valutato con la dovuta diligenza la persona con la quale trattavano e il di lui patrimonio.

In tale quadro di riferimenti, se può dirsi che la responsabilità giuridica tendenzialmente riflette il rischio economico assunto dell'imprenditore, non può, però, affermarsi che basta il rischio economico ad identificare l'imprenditore, né che esso si converta senz'altro in responsabilità

giuridica: non solo – come ben si è scritto – perché può esservi (partecipazione al) rischio senza qualità di imprenditore (socio, associato in partecipazione, cointeressato, contraente parziario), ma anche perché la responsabilità per gli atti non sorge senza impiego di un meccanismo giuridico di imputazione, generale o particolare che sia.

Occorre ricordare, tuttavia, che se tale impostazione raccoglie i consensi della prevalenza degli interpreti, non mancano orientamenti inclini ad individuare regole di imputazione degli atti e dell'attività ulteriori rispetto a quelle sopra illustrate ed a fondare su differenti basi la stessa qualifica di imprenditore e la responsabilità per l'esercizio dell'impresa.

A) Una prima corrente di opinione rileva che la spendita del nome non costituisce l'unico criterio di imputazione dell'attività d'impresa. L'attribuzione della paternità dell'agire, si osserva, postula l'identificazione dell'effettivo autore dell'atto, al di là del nome che questi spenda nelle relazioni giuridiche intrattenute. La conseguenza concreta è che nell'ipotesi in cui un terzo presti all'interessato il proprio nome e non anche la propria attività, imprenditore sia chi agisce usando il nome altrui e non colui che si limiti a consentirne l'uso: come d'altra parte è confermato dalle norme che nell'esercizio dell'impresa consentono e talvolta addirittura impongono l'uso della c.d. ditta derivata.

B) Ad altro filone di pensiero appartengono gli autori i quali colgono nella correlazione tra potere di direzione dell'impresa e responsabilità patrimoniale risultante dalle norme in tema di società personali (artt. 2257, 2267, 2291, 2318) – ed in passato anche dalle disposizioni inerenti al socio unico di società per azioni e di società a responsabilità limitata (artt. 2362, 2497, comma 2°) –, l'espressione di un principio generale, che consente di chiamare a rispondere delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività non soltanto il soggetto il cui nome è speso, ma anche il soggetto nel cui interesse l'attività stessa è svolta: e ciò, fermo restando che la qualifica di imprenditore spetta soltanto al primo.

C) Pur facendo proprie le premesse dell'indirizzo interpretativo appena ricordato, approda a conclusioni diverse la c.d. tesi dell'«imprenditore occulto», il cui nome è legato a Walter Bigiavi. Essa ha individuato nell'ambito della versione originaria dell'art. 147 l. fall. i presupposti per riconoscere la qualifica di imprenditore, a prescindere dalla spendita del nome, anche a chi, «padrone» effettivo dell'impresa, si «occulta» dietro il paravento di un altro soggetto che agisce in nome proprio. Più in particolare, tale orientamento di pensiero ha fatto leva sul principio – che l'art. 147 l. fall. enunciava originariamente nel comma 2°, e che, per effetto del d.lgs. n. 5/2006, è stato trasposto nel comma 4° – per cui, intervenuto il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili, il socio occulto «scoperto» dopo l'apertura della procedura concorsuale è esposto alla stessa sorte dei soci palesi, cui si estende il fallimento della società (art. 147, comma 1°).

Ebbene, secondo la tesi in discorso la norma in questione, intesa a prevedere il *fallimento del socio occulto di società palese*, avrebbe dovuto trovare applicazione, trattandosi di situazioni sostanzialmente analoghe sul piano degli interessi coinvolti, nell'ipotesi della società celata dietro lo schermo di un'impresa individuale, portando al fallimento della stessa e dei suoi soci (*fallimento del socio occulto di società occulta*), nonché con riferimento all'imprenditore occulto.

Di più: sulla base delle riferite premesse normative dovrebbe rispondere delle obbligazioni assunte nel corso dell'attività ed essere esposto al fallimento chiunque di fatto eserciti, in modo occulto o palese, un'impresa di cui non è formalmente titolare: come nel caso dell'*azionista tiranno*, che gestisce la società per azioni come cosa propria ed *in pro* dei suoi personali interessi, in spregio delle norme che dovrebbero regolarne il funzionamento; ovvero dell'*azionista sovrano*, che pure domina la società in virtù dell'entità delle partecipazioni sociali detenute, ma non contravviene alle predette norme di funzionamento.

Le obiezioni non sono mancate: si è sin dall'inizio revocato in dubbio, infatti, che la disciplina societaria e quella fallimentare legittimassero l'attribuzione della qualifica di imprenditore e, comunque, l'imputazione delle responsabilità connesse all'esercizio dell'attività in capo al *dominus* di un'impresa della quale fosse formalmente titolare altro soggetto, persona fisica o ente collettivo.

Non la disciplina societaria, se in essa si pretende di rinvenire la configurazione di un inscindibile nesso fra potere di gestione e responsabilità illimitata dei soci. Ponendo mente alle norme in tema di società di persone ci si avvede, infatti, che l'esposizione illimitata del patrimonio dei soci alle obbligazioni sociali ben può prescindere dalla titolarità dei poteri di amministrazione: rispondono delle stesse obbligazioni, così, tutti soci di società in nome collettivo ed i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, quand'anche non investiti della gestione dell'impresa (artt. 2257, comma 2°, 2259, 2291). Quanto alla disciplina delle società di capitali, poi, per effetto del d.lgs. n. 88/1993 e dopo la riforma organica del 2003, le disposizioni relative al socio unico di società per azioni e di società a responsabilità limitata confermano che la titolarità dell'intero capitale sociale non implica di per sé la responsabilità illimitata dello stesso socio (artt. 2325, comma 2°, e 2462, comma 2°).

Non le disposizioni contenute nell'art. 147 l. fall., perché – si è sostenuto – la previsione del fallimento del *socio occulto* di una *società palese* (art. 147, comma 2°, nel testo originario, e comma 4°, nella versione introdotta dal d.lgs. n. 5/2006), risponde essenzialmente all'esigenza di riservare al primo la stessa sorte cui vanno incontro i *soci palesi*, all'insegna di un omogeneo trattamento di quanti, alla luce del sole o restando dietro le quinte, siano titolari di partecipazioni sociali. Nella stessa logica, d'altra parte, già prima della riforma della legge fallimentare, pur in assenza

di espliciti riferimenti normativi, la giurisprudenza riteneva assoggettabili al fallimento la *società occulta*, cui fosse effettivamente imputabile l'attività esercitata sotto forma di impresa individuale, ed i suoi *soci*. Principio, questo, oggi espressamente enunciato dall'art. 147, comma 5°, l. fall., che ne prevede l'applicazione «qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile».

Le riserve espresse in ordine alla possibilità di individuare criteri di imputazione dell'impresa diversi dalla spendita del nome, peraltro, nulla tolgono all'esigenza di contrastare adeguatamente i fenomeni di abuso nell'interposizione nell'esercizio dell'impresa.

È proprio in questa ottica che la giurisprudenza, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2082, tende a qualificare come autonoma impresa commerciale – individuale o collettiva, a seconda dei casi – l'attività mediante la quale un soggetto sistematicamente dirige e finanzia una diversa impresa, ponendosi quale *dominus* assoluto della stessa: si pensi all'ipotesi del socio tiranno di società di capitali, che si serve dello schermo societario per coprire proprie personali attività imprenditoriali. Tale qualificazione giuridica, in effetti, apre la strada alla dichiarazione di fallimento dell'impresa c.d. *fiancheggiatrice*: ma soltanto nel caso che essa venga a trovarsi *ex se* in stato di insolvenza in rapporto alle obbligazioni contratte nell'esercizio della propria specifica attività. Si tratta, come è stato osservato in dottrina, di una soluzione che, se per un verso si presta a tutelare i creditori dell'impresa eterodiretta solo in quanto vantino titoli anche nei confronti dell'impresa *fiancheggiatrice* e possano, quindi, insinuarsi nel suo fallimento, per altro verso può contribuire a scoraggiare l'utilizzazione distorsiva e deviante dei paradigmi societari capitalistici.

6.1. *L'imputazione dell'attività d'impresa, con riferimento alla «veste» esterna del soggetto che la esercita: gli statuti dell'imprenditore. L'impresa senza imprenditore*

Proprio perché imprenditori possono essere tutti i soggetti dell'attività giuridica – le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche quali sono le persone giuridiche e le altre entità non riconosciute dalla legge come persone giuridiche (società di persone, consorzi, associazioni non riconosciute) –, è opportuno precisare che occorre distinguere quella parte della disciplina che ha ad oggetto l'esercizio dell'attività d'impresa da quella parte della disciplina che riguarda, invece, il tipo di imprenditore ovvero sia la veste con la quale viene esercitata l'attività d'impresa.

In punto di applicazione della disciplina, si possono, pertanto, fare le seguenti puntualizzazioni:

a) a tutte le entità che rispondono al paradigma delineato nell'art. 2082 si applicano in linea di principio le norme contenute nel Capo I («Dell'impresa in generale») del Titolo II («Del lavoro nell'impresa»), il Titolo VIII («Dell'azienda») ed il Titolo X («Della disciplina della concorrenza e dei consorzi») che costituiscono lo **«statuto dell'imprenditore in generale»**;

b) in aggiunta alla disciplina generale, alle singole entità saranno applicabili le norme indotte dalla «natura» dell'attività esercitate: a chi esercita l'attività agricola il Capo II («Dell'impresa agricola») dello stesso Titolo II (artt. 2135 ss.), e cioè lo **«statuto dell'imprenditore agricolo»**, e a chi esercita l'attività commerciale le norme contenute nel Capo III («Dell'impresa commerciale») (artt. 2188-2221), e le disposizioni della «legge fallimentare» (d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), e cioè lo **«statuto dell'imprenditore commerciale»**;

c) nell'ipotesi che l'impresa, in relazione alle dimensioni, si configuri secondo il paradigma delineato nell'art. 2083, non troveranno applicazione, salve le considerazioni che saranno svolte più avanti, le disposizioni in tema di scritture contabili ed assumerà profili particolari la disciplina della pubblicità (v. § 8). Sembra invece essere venuta meno la rilevanza dell'art. 2083 ai fini dell'esonero dell'imprenditore dal fallimento;

d) la disciplina d'impresa si applica anche agli «enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali», e «limitatamente alle imprese da essi esercitate» anche agli «enti pubblici non inquadrati» (l'art. 2093), mentre tutti gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (l'art. 2201);

e) alle singole entità saranno, ovviamente, applicabili le norme che, pur non concernendo o concernendo solo marginalmente l'attività d'impresa, disciplinano il tipo di organizzazione prescelto.

Il richiamo a queste norme costituisce l'occasione propizia per ribadire che l'attribuzione della qualifica imprenditoriale prescinde dal carattere prevalente o esclusivo dell'attività.

Inquadrato così l'argomento, si può subito scrivere che alla tematica dell'imputazione appartiene la figura della **«impresa senza imprenditore»** – esistenza dei soli profili oggettivi e conseguente disciplina dell'azienda e della concorrenza –, creata, senza grande fortuna, dalla dottrina: vi rientrerebbero le ipotesi (a) dell'ente pubblico o delle fondazioni o delle associazioni che esercitano attività d'impresa ma non come oggetto istituzionale esclusivo o prevalente, (b) dell'impresa esercitata dall'incapace o dal rappresentante legale dell'incapace senza la prescritta autorizzazione, (c) delle entità prive della soggettività giuridica piena; ma secondo qualche autore un fenomeno di «spersonalizzazione» si può cogliere anche considerando il mondo della grande impresa, nel quale non solo vi è, spesso, scissione tra coloro che hanno investito nel capitale sociale – e sono

quindi i veri interessati, perché coinvolti patrimonialmente, alle sorti dell'impresa – e chi governa l'impresa, ma, in conseguenza della facilità di circolazione delle partecipazioni azionarie – soprattutto se queste sono quotate in borsa –, vi è anche «mutamento degli interessati (*i.e.* azionisti) senza mutamento dell'impresa e dell'imputazione dell'impresa».

6.2. *L'imputazione dell'attività d'impresa e la pluralità di attività d'impresa e di imprese. Gruppo di imprese e «impresa di gruppo»*

Alla tematica dell'imputazione dell'attività d'impresa appartiene, quasi naturalmente, anche il caso dell'**imprenditore che eserciti più attività economiche organizzate ad impresa**. Fattispecie, questa, ricorrendo la quale non è sempre agevole stabilire quando si è in presenza di un'impresa unica, articolata in varie attività, e quando, invece, di una pluralità di imprese distinte facenti capo allo stesso soggetto.

Orbene, a parte il caso in cui lo stesso soggetto esercita due attività sottoposte a due statuti legali diversi fra loro – ad esempio, impresa agricola e impresa commerciale –, per cui non si potrà parlare di impresa unica, la risposta al quesito può essere resa complessa dalla variegazione casistica che si può presentare all'interprete e dalla difficoltà di individuare un criterio sicuro ed affidabile. Certamente, anche in questo caso, affinché la distinzione tra impresa unica e pluralità di imprese non si riduca ad un fatto nominalistico o non sia rimessa all'intenzione del soggetto agente, si impone l'adozione di criteri oggettivi.

Occorre, in primo luogo, far riferimento al concetto stesso di impresa e agli elementi costitutivi di esso: per cui si avranno **imprese distinte**, sia pur facenti capo allo stesso soggetto, quando potranno riscontrarsi e pluralità di attività e pluralità di organizzazioni, desumibili, ad esempio, da elementi come la qualità e la durata dei cicli di lavorazione del prodotto o di apprestamento dei servizi ovvero dai risultati produttivi; mentre dovrà parlarsi di **impresa unica** in presenza di un'unica attività organizzata con articolazioni di stampo autonomistico sul piano territoriale, amministrativo, contabile o addirittura aziendale, cui sarà più proprio attribuire la natura di settori o di «rami» d'impresa (leggi, ad esempio, l'art. 2203 c.c.).

Al medesimo criterio dovrà farsi riferimento anche per le categorie di attività direttamente indicate dal legislatore, come nel caso degli artt. 2135 e 2195. Ambedue queste norme, come è noto, elencano attività certamente diverse tra loro all'interno del *genus* «agricolo» o «commerciale»: ciò posto, se l'esercizio cumulativo delle stesse da parte dello stesso soggetto dia luogo ad un'impresa unica o ad imprese distinte è problema che va risolto non sulla base dell'inquadramento legislativo, ma secondo il criterio della sostanza dell'attività e della qualità dell'organizzazione dei fattori produttivi.

Resta da precisare, in ogni caso, che l'esercizio di una pluralità di imprese da parte dello stesso soggetto implica sì l'operatività delle discipline corrispondenti alle diverse attività, ma non dà necessariamente luogo a fenomeni di autonomia o separazione patrimoniale.

Da ultimo, mette conto di considerare che di imputazione dell'attività di impresa, sia pure in senso opposto e simmetrico alla fattispecie fin qui delineata, può parlarsi, *in thesi*, anche a proposito del «gruppo» di imprese: quando, cioè, una pluralità di imprese – ben distinte tra loro da un punto di vista soggettivo – sono sottoposte ad una «direzione unitaria». Dell'argomento si tratterà *fundite* nella sede più propria (v. parte IV, cap. II): è sufficiente per il momento dire che, ai fini limitati che ci interessano in questa sede, il quesito che si pone è se la «direzione unitaria» del gruppo di imprese possa identificare una «impresa di gruppo».

7. Le distinzioni normative nell'ambito della categoria «imprenditori». Generalità

Nell'ambito della disciplina che riguarda l'impresa occorre individuare le norme che si applicano a tutti gli imprenditori indistintamente e quelle che si applicano solo a particolari categorie di imprenditori, costituendone gli specifici **statuti**.

Va preliminarmente ribadito – e la precisazione non può essere considerata superflua dinanzi a certi atteggiamenti recenti della dottrina e della giurisprudenza – che *l'art. 2082 si riferisce all'impresa senza ulteriori attribuzioni e che gli elementi in tale norma contenuti come individuanti l'istituto non possono essere considerati qualificanti di uno o di altro tipo d'impresa*.

Di conseguenza, resta acquisita l'esistenza di una disciplina generale che si applica a tutti gli imprenditori non altrimenti distinti in base alle dimensioni o alla natura dell'attività o alla natura del soggetto: ci si riferisce, oltre che alle disposizioni sull'impresa in generale contenute nel Capo I del Titolo II – ad esempio, gli artt. 2084, 2086, 2094, 2095 – che non siano riservate a particolari categorie di imprenditori, come l'art. 2083 che definisce il piccolo imprenditore e l'art. 2093 che riguarda le imprese esercitate dagli enti pubblici, anche ad alcune norme contenute nel libro delle obbligazioni – a puro titolo di esempio, gli artt. 1330 (con esclusione dei piccoli imprenditori), 1368, comma 2°, e 1722, n. 4 –, alle norme regolanti l'azienda (artt. 2555-2562), all'art. 2598 che regola la concorrenza sleale.

Nel quadro della nozione generale di imprenditore, cui si è appena fatto riferimento, possono poi operarsi alcune distinzioni previste dal legislatore e importanti, perciò, proprio ai fini dell'applicazione della disciplina differenziata; e cioè:

A) in relazione all'*attività esercitata*, avremo le **imprese agricole** (leggi l'art. 2135) e le **imprese commerciali** (leggi l'art. 2195); e nell'ambito di questa distinzione, ha una sua voce significativa l'opinione secondo la quale esiste anche la categoria delle **imprese civili**, peraltro non prevista da alcuna norma specifica;

B) con riferimento alle *dimensioni* dell'impresa, avremo il **piccolo imprenditore** – così definito dall'art. 2083 c.c. e da una miriade di leggi speciali – e l'**imprenditore (medio-grande)**, non definito da alcuna norma e valutato secondo i parametri della scienza aziendalistica);

C) con riguardo al *soggetto esercente* potremo avere: c1) una prima distinzione basata sulla *natura* di esso ed avremo perciò l'**impresa pubblica** e l'**impresa privata**; c2) una seconda distinzione basata sulla veste che l'imprenditore assume all'esterno, ed avremo, perciò, la distinzione tra **imprenditore individuale** e **imprenditore collettivo** (società);

D) anche se non omogenea rispetto alle precedenti – e comunque vicina alla distinzione *sub* A) della quale rappresenta quasi una sorta di specificazione –, è plausibile postulare una distinzione, giustificata dal tenore della norma generale contenuta nell'art. 2084 e particolarmente nel suo secondo comma, tra **imprese a statuto ordinario** e **imprese a statuto speciale**, per tali ultime intendendosi quelle regolate in singole leggi speciali, *recte* in quelle leggi speciali che, per il loro contenuto peculiare e pregnante, rendono normativamente individuata la figura di certi imprenditori in forza della particolare natura dell'attività esercitata: ad esempio, *imprese bancarie, assicurative, editoriali, radiotelevisive*.

Non ha più molta ragione d'essere, invece, dopo l'entrata in vigore della l. 29 dicembre 1993, n. 580, che all'art. 8 detta una nuova disciplina del «registro delle imprese», e del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile», la distinzione, che – sebbene non da tutti – un tempo pur si profilava tra **imprese soggette a registrazione** e **imprese non soggette a registrazione**.

Invero, ai fini limitati che interessa raggiungere in questa sede, va detto che la nuova disciplina mantiene ferma la normazione precedente per la parte relativa all'obbligo di iscrizione nel registro degli **imprenditori commerciali non piccoli** (leggi gli artt. 2195 e 2202), delle **società regolate nei Capi III e ss. del Titolo V del Libro V** (società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata), delle **società cooperative**, qualunque sia l'attività esercitata (leggi l'art. 2200) e degli **enti pubblici aventi ad oggetto esclusivo o prevalente un'attività commerciale** (leggi l'art. 2201).

Su tale sfondo normativo, tuttavia, la disciplina in discorso ha previsto l'istituzione di «sezioni speciali del registro» nelle quali devono essere

iscritti gli **imprenditori agricoli**, i **piccoli imprenditori** e le **società semplici**, nonché le **imprese artigiane** iscritte agli albi di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443 ed ha precisato che tale iscrizione «ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre che agli effetti previsti dalle leggi speciali». Con il decreto legislativo n. 228/2001, poi, si è disposto che l'iscrizione dell'imprenditore agricolo, oltre ad avere la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, produce anche l'effetto di cui all'art. 2193 c.c.

7.1. ... con riguardo all'attività esercitata. L'impresa agricola e la sua identificazione. Le attività agricole principali

All'«**impresa agricola**» è intitolato l'intero Capo II del Titolo II, ma in realtà le norme che direttamente interessano tale istituto sono solo quelle contenute nella Sezione I («Disposizioni generali»), e cioè gli artt. da 2135 a 2140, ché le altre (artt. 2141-2187) disciplinano i cc.dd. contratti associativi in agricoltura (mezzadria, colonia parziaria, soccida) e gli usi.

Non è superfluo preliminarmente ricordare che soltanto con l'entrata in vigore del codice civile del 1942 l'impresa agricola è stata attratta nell'orbita del diritto commerciale, individuandosi in essa una delle modalità esplicative dell'impresa *tout court*, alla quale torna pertanto applicabile, accanto al suo peculiare statuto, lo statuto generale dell'imprenditore. L'art. 5, c. comm. abr., per contro, espressamente escludeva dal novero degli atti di commercio «(...) la vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato».

Ciò posto, rispetto alla versione originaria, il complesso normativo che il codice civile dedica all'imprenditore agricolo è stato profondamente modificato in virtù del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e di successivi provvedimenti normativi.

In effetti, del vecchio impianto è rimasta solo la definizione di imprenditore agricolo principale (art. 2135, comma 1°), e la distinzione tra attività agricole principali e attività agricole connesse (art. 2135, commi 1° e 3°); per il resto, la norma dell'art. 2135 poco ha ormai che ricordi il testo previgente, soprattutto perché sono stati eliminati alcuni dei caratteri che per sessant'anni hanno contraddistinto, con l'accordo più o meno unanime di giurisprudenza e dottrina, l'impresa agricola.

In tale quadro di riferimenti, la legge attribuisce, la qualifica di imprenditore agricolo a colui che esercita le attività di «coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse» (art. 2135, comma 1°). Peraltro, mentre le attività specificamente individuate dalla norma – coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali – hanno intrinseca natura agraria e perciò sono di per se stesse idonee ad imprimere il carattere dell'agrarità all'impresa ed all'imprenditore – così

da potersi appunto definire «attività agricole principali» – altrettanto non può dirsi per le attività «connesse», che non sono tipicamente agrarie, pur restando attratte nell'orbita della disciplina dell'impresa agricola. Ciò si lega ad una scelta del legislatore, intesa a consentire all'agricoltore, pur entro certi limiti ed a talune condizioni di cui si dirà a breve, di svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle propriamente agricole, senza, per questa ragione assumere la qualifica di imprenditore commerciale.

Ciò premesso, veniamo alle diverse fattispecie di «attività agricole principali» elencate nell'art. 2135, comma 1°, non senza rilevare *in limine* che esse, secondo quanto precisato nel comma 2° della norma – introdotto dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – in linea di principio costituiscono «attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine». Si tratta, quindi, di attività che, da un lato, sono connotate dalla loro attinenza a specie vegetali o animali, dall'altro, devono essere in concreto, o almeno potenzialmente, esercitate in rapporto con il fondo.

A) L'impresa di *coltivazione del fondo* consiste in un'attività umana che non può risolversi nella mera raccolta dei frutti naturali del suolo, ma deve assumere i caratteri di un'attività di produzione dei beni, rispetto alla quale il fondo assume il ruolo di fattore produttivo, indifferenti essendo le modalità tecnico-organizzative – sistemi tradizionali, meccanizzazione totale – attraverso i quali essa si esplica. Alla stregua di tali criteri, mentre si è inclusa nella coltivazione del fondo l'attività di floricoltura vivaistica – sempre a condizione che il fondo rappresenti fattore produttivo e non mero strumento di conservazione delle piante –, si è, invece, escluso che ciò avvenga nell'attività di giardinaggio, nella quale il fondo rimane estraneo al complesso aziendale, e nelle cc.dd. colture artificiali attuate fuori dal fondo come la coltivazione delle piante le cui radici anziché nella terra sono immerse in speciali soluzioni chimiche e in ordine alle quali il processo riproduttivo avviene in stabilimenti o in altri locali.

B) Più o meno lo stesso discorso può farsi per la *selvicoltura* – nella versione originaria la norma usava il termine «silvicoltura» – che costituisce sostanzialmente una *species* della coltivazione del fondo, dovendosi solo aggiungere che, anche alla stregua della nuova legge, non dovrebbe rientrare nell'attività silvoculturale l'attività meramente estrattiva del legname – attività tipicamente industriale – se disgiunta dalla coltivazione del bosco.

C) La locuzione «*allevamento di animali*» è comparsa nell'art. 2135, comma 1°, a seguito delle modificazioni introdotte dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in sostituzione della locuzione «allevamento di bestiame».

Si tratta di un'innovazione normativa che sembra aver ampliato lo spettro delle attività di allevamento rientranti nella nozione di impresa

agricola. Infatti, interpretata letteralmente, la parola «bestiame» ha sempre contraddistinto le sole specie animali legate al fondo per essere adibite alla sua lavorazione o essere alimentate con i prodotti della terra: anche se ad un'interpretazione restrittiva della norma, incline a ritenerla riferibile esclusivamente agli animali da carne, da lavoro, da latte e da lana, si sono contrapposte un'interpretazione più ampia, tesa a includervi anche gli animali da pelliccia o da mero allevamento (cani e cavalli di razza), le specie avicole, nonché le attività di itticultura e di apicoltura ed una tesi intermedia, di chi ha proposto un'applicazione analogica dell'art. 2135 che porti a ricomprendere fra le attività direttamente agrarie ogni attività zootecnica che abbia il suo dato caratterizzante nello sfruttamento del fondo rustico.

Orbene, non v'è dubbio che l'aver adottato il termine «animali» sta ad indicare la chiara volontà del legislatore di non porre limiti all'inquadramento nelle attività agricole principali di ogni tipo di allevamento, ivi compreso quello degli animali selvatici. Del resto, l'opera di «allargamento» della categoria «bestiame» era già stata avviata dal legislatore con il d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, il cui art. 9 aveva qualificato agricole, ai sensi dell'art. 2135, anche le attività di allevamento di equini di qualsiasi razza svolte in connessione con l'azienda agricola. Ed anche dopo la riforma dell'art. 2135 con la l. del 2001, la l. 24 dicembre 2004, n. 313, ha precisato all'art. 2 che «la conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno».

In definitiva, per il concomitante effetto delle modificazioni apportate nel comma 1° – «animali» al posto di «bestiame» – e nel comma 2° – «utilizzano o possono utilizzare» il fondo – ai fini dell'art. 2135 non c'è più luogo ad alcuna distinzione delle specie animali: sarà impresa agricola anche l'allevamento di animali esotici e, perché no, l'allevamento di animali vari in un piccolo zoo.

Mette conto di ricordare, infine, che, a distanza di quasi tre anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 228/2001, è stato emanato il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante «*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003 n. 38*». Tale provvedimento, nell'art. 1, comma 1°, «ai fini dell'applicazione della normativa statale» ascrive la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) al soggetto che – essendo in possesso di conoscenze e competenze professionali previste ex art. 5, reg. (CE) n. 1257/1999, «dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro»: requisiti,

questi, il cui accertamento spetta alle regioni, fatto salvo il diritto di verifica demandato, sia pure ai soli fini previdenziali, all'INPS (art. 1, comma 2°). Ciò posto, la norma in esame, nel comma 4°, dispone che «qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo», così revocando in dubbio la sopravvivenza e comunque l'effettiva portata definitoria dell'art. 2135.

7.1.1. Le attività agricole per connessione

Nella vigenza della disciplina antecedente alla riforma del 2001 era costante l'insegnamento secondo il quale la connessione doveva sussistere da un duplice punto di vista: (i) soggettivo, nel senso che dovesse esservi identità tra chi esercita l'attività agricola principale e chi esercita l'attività agricola connessa, criterio alla stregua del quale non è mai stato considerato imprenditore agricolo, almeno di norma, chi trasforma le olive prodotte da altri; (ii) oggettivo, nel senso che anche le attività connesse dovessero avere come punto di riferimento il fondo, quale elemento necessario per l'esercizio dell'attività.

Di qui, sullo sfondo dell'originaria versione dell'art. 2135, la distinzione fra (i) le «attività connesse atipiche» o «attività genericamente connesse», indicate nella parte finale del 1° comma e, in mancanza di ulteriori specificazioni, qualificate in ragione della loro «accessorietà» rispetto alle attività principali e (ii) le «attività connesse cc.dd. tipiche», individuate nel 2° comma, quali attività «dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli» e rientranti «nell'esercizio normale dell'agricoltura».

Con riferimento alle prime, se ne rimarcava, in sostanza, il tratto di dipendenza economica dalle attività agricole principali, restando inteso che tale profilo di «accessorietà» dovesse essere inevitabilmente rilevato sulla base di un giudizio casistico teso ad accertare di volta in volta l'aderenza o meno delle prime all'esercizio delle seconde. Orbene, se è vero che la categoria in questione è nata in funzione dell'inquadramento di alcune attività zootecniche difficilmente riconducibili all'allevamento del bestiame – come la pollicoltura, l'apicoltura e la bachicoltura quando sono praticate sul fondo – e se è vero che le altre ipotesi di attività genericamente connesse, non molte in verità, si risolvono nelle attività di bonifica – da farsi più correttamente rientrare, forse, tra quelle principali – e nelle attività di agriturismo che, come vedremo, la normativa vigente tende a considerare agricole; se è vero tutto ciò, si può concludere che la categoria delle attività connesse atipiche costituisce ormai un relitto normativo.

Il discorso è, invece, diverso con riferimento alle attività agricole connesse tipiche, nel senso che niente – come si è detto – del vecchio comma 3° dell'art. 2135 è rimasto in piedi.